

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 15 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 maggio 2026, n. 77.

Istituzione della Giornata della ristorazione. (26G00097) Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2026, n. 78.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio. (26G00093) Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**


DECRETO 5 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio Centro di ricerca per l'eccellenza della birra - CERB, in Casalina di Deruta, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A02333) Pag. 10

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 8 maggio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 50 euro celebrativa del famoso stilista Valentino Garavani, in versione reverse proof, millesimo 2026. (26A02417) Pag. 12



DECRETO 8 maggio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del famoso stilista Valentino Garavani, in versione reverse proof, millesimo 2026. (26A02418). Pag. 14

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 17 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «MC Trasporti società cooperativa in liquidazione», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02285). Pag. 16

DECRETO 17 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ristorazione Assistita - società cooperativa in liquidazione», in Pomezia, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02286). Pag. 16

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 9 marzo 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, recante «Interventi in Comune di Camerino». (Ordinanza speciale n. 146). (26A02311). Pag. 17

ORDINANZA 10 marzo 2026.

Modifiche all'articolo 1-bis dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021 relativo ai Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Visso. (Ordinanza speciale n. 147). (26A02312). Pag. 20

ORDINANZA 10 marzo 2026.

Nuove disposizioni di semplificazione per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei Comuni di Force, Rotella e Sant'Angelo in Pontano. Modifiche all'ordinanza speciale n. 36 del 20 maggio 2022. (Ordinanza speciale n. 148). (26A02313). Pag. 22

ORDINANZA 10 marzo 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023, recante «Interventi in Comune di Cortino capoluogo e frazioni». (Ordinanza speciale n. 149). (26A02314). Pag. 26

ORDINANZA 10 marzo 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, avente per oggetto «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto». (Ordinanza speciale n. 150). (26A02315). Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 29 gennaio 2026.

Sisma Abruzzo - Programma di sviluppo del cratere sismico Restart 2. Approvazione e assegnazione di risorse per l'intervento «Assistenza tecnica». (Delibera n. 10/2026). (26A02379). Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, acido acetilsalicilico, «Rivaroxaban e Acido Acetilsalicilico Doc». (26A02287). Pag. 36


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ivacaftor, «Ivacaftor Sun» (26A02288). Pag. 37

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di decitabina, «Decitabina Teva» (26A02289). Pag. 38

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gadobutrolo, «Gadovist». (26A02316). Pag. 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atosiban, «Atosiban Ibisqus». (26A02317). Pag. 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brimonidina e timololo, «Combigan». (26A02318). Pag. 39



Rettifica della determina IP n. 627 del 27 agosto 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilla». (26A02319)..... Pag. 40

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely» (26A02320).. Pag. 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Palexia» (26A02334)..... Pag. 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tegretol» (26A02335)..... Pag. 41

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rybelsus» (26A02401)... Pag. 42

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ellaone» (26A02402).... Pag. 42

Autorità nazionale anticorruzione

Approvazione della delibera n. 153 del 15 aprile 2026: Bando tipo n. 2/2026 - Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (26A02403)..... Pag. 43

Approvazione della delibera n. 148 del 1° aprile 2026: «Approvazione delle modifiche e integrazioni apportate allo “Schema di bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209” a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026, dell'entrata in vigore della legge n. 132 del 23 settembre 2025 in tema di intelligenza artificiale e della progressiva applicabilità del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)». (26A02404)..... Pag. 43

Ministero dell'interno

Assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le annualità 2026-2027-2028. (26A02380)..... Pag. 43

Ministero della difesa

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri (26A02405)..... Pag. 43

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito (26A02406)..... Pag. 43

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 444/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 17 ottobre 2025. (26A02365).... Pag. 44

Approvazione della delibera n. 29179/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 23 luglio 2025. (26A02366)..... Pag. 44

Approvazione delle modifiche al regolamento di attuazione allo statuto adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari con delibera n. 8/IIAN in data 30 novembre 2025. (26A02367)..... Pag. 44

Approvazione della delibera n. 29178/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 23 luglio 2025. (26A02368)..... Pag. 44

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Dopo di Noi società cooperativa sociale», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (26A02369)..... Pag. 44

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19

Autorità di regolazione dei trasporti

DELIBERA 17 aprile 2026.

Approvazione del rendiconto finanziario 2025. (Delibera n. 52/2026). (26A02112)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 maggio 2026, n. 77.

Istituzione della Giornata della ristorazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Giornata della ristorazione

1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità e ispirandosi ai seguenti principi:

a) inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale;

b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità;

c) sicurezza e legalità attraverso il rispetto delle regole, l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrità alimentare, la trasparenza e la tracciabilità nonché il contrasto dei comportamenti lesivi della dignità del settore;

d) promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;

e) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale.

2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del *made in Italy*.

3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Iniziativa per la celebrazione

1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero del turismo, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione, promuove un'iniziativa di approfondimento interamente dedicata ai valori e ai principi di cui al medesimo articolo 1, nel corso della quale è data evidenza alle manifestazioni previste per

la celebrazione della Giornata, anche ai sensi del comma 4 del presente articolo. Per ciascuna ricorrenza annuale della Giornata è individuato un tema simbolico della ristorazione ispirato ai valori e ai principi di cui all'articolo 1, che è associato alle iniziative e alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata medesima. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. In occasione dell'iniziativa promossa ai sensi del comma 1 sono conferite dieci medaglie agli imprenditori del settore della ristorazione che si sono contraddistinti per meriti negli ambiti della sostenibilità, dell'inclusione, dell'innovazione, della sicurezza e legalità e dell'immagine della filiera della ristorazione. Ai fini del conferimento delle medaglie di cui al presente comma, gli imprenditori operanti all'estero devono essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per il conferimento delle medaglie di cui al comma 2 nonché per la loro valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione.

4. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati, specifiche iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni con l'obiettivo di celebrare la ristorazione, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte ai valori della sostenibilità, dell'innovazione, della sicurezza e legalità e dell'immagine della filiera della ristorazione medesima. Le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a valorizzare il ruolo della ristorazione.

Art. 3.


Informazione radiofonica, televisiva e multimediale

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata di cui all'articolo 1 nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, pari a 45.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione



delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1672):

Presentato dall'On. Luca SQUERI (FI) ed altri, in data 29 gennaio 2024.

Assegnato alla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 7 maggio 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienze ed istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 29 maggio, il 12 e il 26 giugno, il 18 settembre e il 22 ottobre 2024.

Esaminato in Aula il 30 maggio 2025 ed approvato il 17 giugno 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1551):

Assegnato alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede redigente, il 2 luglio 2025, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede redigente il 24 febbraio; il 3, il 4, l'11 e il 24 marzo 2026.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 29 aprile 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1949, n. 124.

Note all'art. 2:

— Si riporta l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2023, n. 300:


«Art. 34 (*Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero*). — 1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'*italian sounding* sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, è istituita la certificazione distintiva di "ristorante italiano nel mondo", attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attività, il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqies*, del codice di procedura penale, è rilasciata, su richiesta del ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.

2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.

3. Qualora, nel corso della validità della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo comma 1, la certificazione è revocata.

4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.»

26G00097



DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2026, n. 78.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge del 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;

Vista la legge 4 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo»;

Visto il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alle premesse del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Alle premesse del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il sesto Visto è inserito il seguente:

«Visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio».

Art. 2.

Modifiche alla parte I, titolo I, e alla parte II, titolo II, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Alla parte I, titolo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, all'articolo 3, lettera d), le parole: «nell'articolo 103, comma 1, lettera d),» sono soppresse.

2. Alla parte II, titolo II, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati»;

b) all'articolo 12, comma 1, le parole: «titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «titoli I e II».

Art. 3.


Modifiche alla parte IV, titolo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Alla parte IV, titolo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

«Art. 102 (*Finalità e campo di applicazione*). —

1. Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.



2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita *online* o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

4. Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.

5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988.»;

b) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Art. 103 (*Definizioni*). — 1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ai fini del presente titolo si intende per:

a) “regolamento”: il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;

b) “autorità di vigilanza del mercato”: autorità designate a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, quali responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano;

c) “autorità di controllo”: autorità designate a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea;

d) “ufficio unico di collegamento”: la struttura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 157 del 2022.»;

c) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

«Art. 104 (*Obblighi e informazione degli operatori economici*). — 1. Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 102, comma 1.

2. Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo, sia in lingua

italiana ben visibile. Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana.

4. Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy.»;

d) l'articolo 105 è abrogato;

e) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

«Art. 106 (*Ufficio unico di collegamento, autorità di vigilanza del mercato e procedure di coordinamento*). — 1. Ai fini del presente titolo, è designato quale ufficio unico di collegamento il Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. L'autorità di vigilanza del mercato competente per i controlli di cui all'articolo 107 è individuata tra le autorità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, sulla base dei seguenti criteri:

a) destinazione d'uso e luogo prevalente di utilizzo del prodotto;

b) caratteristiche intrinseche del prodotto;

c) analogia con prodotti rientranti nelle normative di armonizzazione.


3. I criteri per il coordinamento dei controlli, previsti dall'articolo 107, sono stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l'anno dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Al tavolo tecnico partecipano anche le autorità di controllo e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia. Per la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Al tavolo tecnico di cui al comma 3, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, per l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell'ambito del commercio elettronico.

5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica gli esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della Commissione europea e partecipa, con propri rappresentanti, alla rete europea per la sicurezza dei consumatori, informando le amministrazioni interessate.

6. Le autorità di vigilanza tutelano le informazioni raccolte per le finalità di cui al presente titolo, conformemente alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Ai prodotti di cui al presente titolo, si applicano, inoltre, l'articolo 3, comma 3, e gli articoli 4, 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 6 e 10 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.»;



f) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

«Art. 107 (*Vigilanza del mercato*). — 1. Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza del mercato assicurano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1.

2. Le autorità di vigilanza del mercato svolgono i controlli previsti dal regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, nonché tramite la collaborazione con le autorità incaricate del controllo e gli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «*Safety Gate*».

4. Le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale, i dati relativi ai controlli effettuati in applicazione del presente titolo.

5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria degli operatori economici di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie di settore.

6. Le autorità di vigilanza del mercato, ciascuna per i prodotti di propria competenza, garantiscono ai consumatori la possibilità di sporgere reclami con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attività di controllo e vigilanza relativi a prodotti specifici nonché ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti, garantendo l'informazione dell'interessato in merito alle eventuali azioni intraprese.

7. Se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, le autorità di vigilanza del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo e forniscono al reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese.

8. Per i controlli di cui all'articolo 22 del regolamento, le autorità di vigilanza cooperano con il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

9. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno opera, per gli aspetti di coordinamento, attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché attraverso gli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, opera anche attraverso i propri uffici

di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.»;

g) all'articolo 108:

1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 107» sono sostituite dalle seguenti: «dalle Autorità di vigilanza»;

2) al comma 2, le parole: «delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti di cui al comma 1»;

3) il comma 3-bis è abrogato;

h) l'articolo 109 è abrogato;

i) l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

«Art. 110 (*Sistema di allarme rapido "Safety Gate"*). — 1. Le autorità di vigilanza del mercato notificano le misure correttive intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di allarme rapido «*Safety Gate*». Le misure correttive o altre azioni adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche in relazione ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, devono essere notificati dalle autorità di vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa.


2. Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre notificare le misure correttive previste, anche da parte degli operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave.

3. Le autorità di vigilanza del mercato notificano, inoltre, senza indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido «*Safety Gate*» ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive notificate.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di punto di contatto di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, verifica la completezza delle notifiche caricate dalle autorità di vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime alla Commissione europea per la convalida, nonché verifica l'adempimento da parte delle autorità di vigilanza dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le autorità di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna per il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o nel rispetto del termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea, l'adozione di idonei provvedimenti.

6. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle imprese e del made in Italy procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde a un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.



7. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione europea delle misure intraprese.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione e dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

9. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle attività di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

l) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente:

«Art. 110-bis (Portali "Safety Business Gateway" e "Consumer Safety Gateway"). — 1. Qualsiasi operatore economico che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore sia pericoloso, deve notificarlo tramite il portale "Safety Business Gateway" alle autorità di vigilanza del mercato, inserendo informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza del consumatore, sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.

2. Le autorità di vigilanza sono tenute, ognuno per i propri ambiti di competenza, alla verifica periodica e alla gestione delle segnalazioni notificate sul portale di cui al comma 1.

3. I consumatori e le altre parti interessate possono segnalare alla Commissione europea i prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori sul portale "Consumer Safety Gateway".

4. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuno per i propri ambiti di competenza, a seguito della verifica della Commissione europea sull'esattezza delle informazioni di cui al comma 3 garantiscono, senza indebito ritardo, adeguato seguito alle segnalazioni trasmesse tramite il portale "Consumer Safety Gateway".

5. Le autorità di vigilanza provvedono alle attività di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

m) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Art. 112 (Sanzioni). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore economico che immette sul mercato o mette a disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro. Ove il prodotto presenti un rischio grave ai sensi dell'articolo 3, numero 5), del regolamento, la pena pecuniaria è aumentata fino alla metà.

2. L'operatore economico che non adempie agli obblighi di informazione previsti dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento e comunque non coopera con l'autorità di vigilanza, in violazione dell'articolo

15, paragrafo 1, del regolamento, oppure ne ostacola l'attività di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, gli operatori economici che violano gli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020, l'operatore economico e il fornitore di mercato *online* che non ottemperano ai provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza del mercato sono puniti con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, l'attività di accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorità di vigilanza del mercato e dalle autorità di controllo.

6. Le sanzioni sono irrogate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

n) all'articolo 113:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento nonché le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici *standard* di sicurezza.»;


2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.».

Art. 4.

Modifica all'allegato II-septies al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. All'allegato II-septies al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) Articoli da 103 a 113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo» a norma dell'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.».



Art. 5.

Abrogazioni

1. L'allegato II al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogato.

2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, è abrogato.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013.

— Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 24 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.



2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;

d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;

e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001;

f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorità di vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— Il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio («regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti») è pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2023 Serie L 135/1.

— Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008 Serie L 218/30.

— Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 è pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2019 Serie L 169/1.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'8 ottobre 2005, n. 235.

— Il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 ottobre 2022, n. 248;

— Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 11 novembre 2022, n. 264 e convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto 6 settembre 2005, n. 206 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 6 e 12 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificati dal presente decreto:

«Art. 3 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo 128, comma 2, lettera d), il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.»

«Art. 6 (*Contenuto minimo delle informazioni*). — 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea, nonché il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati;



c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;

d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto».

«Art. 12 (Sanzioni). — 1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titoli I e II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 108 e 113 del citato decreto 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente decreto:

«Art. 108 (Disposizioni procedurali). — 1. Il provvedimento adottato dalle Autorità di vigilanza che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure dei provvedimenti di cui al comma 1, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

3-bis. (abrogato).».

«Art. 113 (Rinvio e disposizioni transitorie). — 1. Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento nonché le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.

1-bis. È consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.»

— Gli articoli 105 e 109 del citato decreto 6 settembre 2005, n. 206, abrogati dal presente decreto, recavano rispettivamente: «Presunzione e valutazione di sicurezza» e «Sorveglianza del mercato».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'allegato II-septies del citato decreto 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente decreto:

«Allegato II-septies

1) Articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le norme di cui al DPR 24 maggio 1988, n. 224, di recepimento della direttiva 85/374/CEE del

Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

2) Articoli da 33 a 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1996, n. 52, di recepimento della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

3) Regolamento (CE) 1997/2027 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.

4) Articoli da 13 a 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, di attuazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

5) Articoli da 128 a 135-septies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

6) Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», in attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»): articoli 5, 6, 7, 10 e 11.

7) Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano (...)» e decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano», in attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 90 e articoli 98 e 100.

8) Articoli da 103 a 113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo» a norma dell'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.

Omissis.».

Note all'art. 5:

— L'allegato II del decreto 6 settembre 2005, n. 206, abrogato dal presente decreto, recava: «Procedure per l'applicazione del rapex delle linee guida per le notifiche».

— Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 recante: «Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992 è abrogato dal presente decreto.

26G00093



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio Centro di ricerca per l'eccellenza della birra - CERB, in Casalina di Deruta, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026, prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;



Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 15 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 288 del 9 dicembre 2019 con il quale al laboratorio Centro di ricerca per l'eccellenza della birra - CERB, sito in via Corrotaldo, 1 - cap 06051, Casalina di Deruta (PG), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 marzo 2026, acquisita in pari data al progressivo 101029;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 gennaio 2025 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro di ricerca per l'eccellenza della birra - CERB, sito in Via Corrotaldo 1 - CAP 06051, Casalina di Deruta (PG), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 28 settembre 2027 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro di ricerca per l'eccellenza della birra - CERB perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico volumico/ <i>Alcoholic strength by volume</i>	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021

26A02333



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 50 euro celebrativa del famoso stilista Valentino Garavani, in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'articolo 6-*bis*

(«Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto articolo 6-*bis*, comma 1, del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 3/2026 relativo alla riunione del 22 aprile 2026, dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 50 euro celebrativa del famoso stilista Valentino Garavani, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 50 euro celebrativa del famoso stilista Valentino Garavani, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:


Metallo	Valore nominale	Dia-metro	Titolo in millesimi	Peso	
				legale	tolle-ranza
Oro	euro	mm	legale	legale	
	50,00	28	999,9‰	31,104 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

modellatore: Monica Ciucci;

dritto: al centro è rappresentato il profilo del famoso stilista. Nel giro le scritte «REPUBBLICA ITALIANA» e il valore nominale «CINQUANTA EURO»;



nel campo sulla sinistra sono poste la «R» identificativa della Zecca di Roma e «2026», anno di emissione della moneta. In basso a destra, sulla spalla, la firma del modellatore della moneta «M.C. MOD.»;

rovescio: al centro è posta la firma del celebrato «VALENTINO». Nel giro è posta la scritta «FONDAZIONE VALENTINO GARAVANI E GIANCARLO GIAMMETTI», assieme al logo ufficiale della stessa fondazione posto in alto sempre nel giro;

bordo: Con la scritta «VALENTINO», ripetuta tre volte.

Art. 4.

La moneta d'oro da 50 euro celebrativa del famoso stilista Valentino Garavani, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 15 maggio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Bordo



Roma, 8 maggio 2026

Il direttore generale: SORO



DECRETO 8 maggio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del famoso stilista Valentino Garavani, in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competen-

ze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 3/2026 relativo alla riunione del 22 aprile 2026, dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del famoso stilista Valentino Garavani, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del famoso stilista Valentino Garavani, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Dia-metro	Titolo in millesimi	Peso	
				legale	tolle-ranza
Argento	euro	mm	legale	legale	tolle-ranza
	5,00	37,20	999‰	31,104 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

modellatore: Monica Ciucci.

dritto: al centro è rappresentato il profilo del famoso stilista. Nel giro le scritte «REPUBBLICA ITALIANA» e il valore nominale «CINQUE EURO». Nel campo sulla sinistra sono poste la «R» identificativa della Zecca di Roma e «2026», anno di emissione della moneta. In basso a destra, sulla spalla, la firma del modellatore della moneta «M.C. MOD.».



rovescio: al centro è posta la firma del celebrato «Valentino». Nel giro è posta la scritta «FONDAZIONE VALENTINO GARAVANI E GIANCARLO GIAMMETTI», assieme al logo ufficiale della stessa fondazione posto in alto sempre nel giro.

bordo: con la scritta «VALENTINO», ripetuta tre volte.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del famoso stilista Valentino Garavani, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 15 maggio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Bordo



Roma 8 maggio 2026

Il direttore generale: SORO



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 17 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «MC Trasporti società cooperativa in liquidazione», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2015, n. 29/2015, con il quale la società cooperativa «MC Trasporti società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 09667241005), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 2021, n. 276/2021, con il quale il dott. Gianluca Lega è stato nominato commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 11 febbraio 2022, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Gianluca Lega dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Gianluca Lega, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «MC Trasporti società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 09667241005), il dott. Gerardo Losito, nato a Roma il 24 marzo 1983 (codice fiscale LST GRD 83C24 H501H), ivi domiciliato in via Po n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02285

DECRETO 17 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ristorazione Assistita - società cooperativa in liquidazione», in Poezia, in liquidazione coatta amministrativa.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**


Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 2 settembre 2019, n. 297/2019, con il quale la società cooperativa «Ristorazione Assistita – società cooperativa», con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale 12463351002), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alessandro Graziani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 23 settembre 2019, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Alessandro Graziani dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Alessandro Graziani, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ristorazione Assistita – società cooperativa in liquidazione», con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale 12463351002), il dott. Mariano Totaro, nato a Lagonegro (PZ) il 25 settembre 1968 (codice fiscale TTRMRN68P25E409T), domiciliato in Roma, via Calabria n. 57.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2026

Il Ministro: Urso

26A02286

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 9 marzo 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, recante «Interventi in Comune di Camerino». (Ordinanza speciale n. 146).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del



2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;


Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021. *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi in Comune di Camerino», e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 1, punto 3, che prevede l'intervento ID 4493 «Riparazione dei danni e miglioramento sismico del parcheggio meccanizzato Viale Emilio Betti» per un importo stimato di euro 1.335.000,00;

Rilevato che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche, con parere di congruità economica relativo alla perizia di variante e suppletiva (CGRTS n. 7656 del 23/02/2026), ha espresso valutazione favorevole sull'assestamento del quadro tecnico-economico dell'intervento, atteso che, in corso di esecuzione, è emersa la necessità di apportare modifiche e integrazioni al progetto esecutivo, in relazione a circostanze impreviste e imprevedibili non rilevabili in sede di progettazione, che hanno comportato un incre-



mento di spesa rispetto all'importo autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto 3), dell'ordinanza speciale n. 4/2021 pari ad euro 575.000,01;

Dato atto che il medesimo parere individua, a parziale copertura dell'incremento di euro 575.000,01, economie complessive pari a euro 112.141,53, a valere sulle economie disponibili nell'ambito risorse di cui all'art. 9, co.1, della O.S. n. 4/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 462.858,48 in aumento rispetto all'importo di euro 1.335.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023 e, per l'effetto, di modificare l'art. 1, comma 1, punto 3, l'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021;

Rilevato, altresì, che la medesima ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021 prevede, all'art. 1, comma 1, punto 6, l'intervento ID 6636 «Restauro dell'edificio di via Varino Favorino n. 4-6, angolo via U. Betti n. 56, ex sede banca delle Marche» finanziato per un importo stimato pari ad euro 2.511.200,00;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0007699-A-23/02/2026, recante il parere di congruità economica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche sul progetto esecutivo dell'intervento ID 6636, che ottempera alle prescrizioni della Conferenza speciale;

Vista la nota acquisita al protocollo della struttura commissariale CGRTS n. 7699 del 23/02/2026, con la quale l'USR Marche ha espresso parere favorevole sul progetto di livello esecutivo da porre a base di gara per l'appalto dei lavori relativi all'intervento indicato, per un importo complessivo pari a euro 7.100.000,00, con un incremento pari ad euro 4.588.800,00, in aumento rispetto all'importo di euro 2.511.200,00 programmato in ordinanza speciale n. 4/2021, anche in seguito alle prescrizioni impartite in sede di Conferenza dei servizi speciale;

Considerato che non sono disponibili economie a valere sul plafond a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 4.588.800,00 in aumento rispetto all'importo di euro 2.511.200,00 programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023 e, per l'effetto, modificare l'art. 1, comma 1, punto 6, l'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021;

Ritenuto necessario adeguare la programmazione finanziaria dell'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, autorizzando gli incrementi di contributo occorrenti per assicurare la continuità e la tempestiva prosecuzione degli interventi, in coerenza con gli esiti delle istruttorie di congruità economica dell'USR Marche;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 01 marzo 2026, pari ad euro 1.553.929.025,04 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 646.154.677,30;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione e al ripristino della piena funzionalità delle opere pubbliche del Comune di Camerino;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, recante «Interventi in Comune di Camerino».

1. Per l'intervento nel Comune di Camerino (MC), ricompreso nell'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, ID 4493 «Riparazione dei danni e miglioramento sismico del parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti» - CUP E17H18002000001, è autorizzato un incremento dell'intervento di euro 575.000,01, di cui euro 112.141,53 a valere sulle economie disponibili nell'ambito delle risorse di cui all'art. 9 della medesima ordinanza speciale n. 4 del 2021 ed euro 462.858,48 quale incremento a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. All'art. 1, comma 1, punto 3, dell'ordinanza speciale n. 4 del 2021, le parole «per un importo stimato di euro 1.335.000,00» sono sostituite dalle parole «per un importo di euro 1.890.555,40».

3. Per l'intervento nel Comune di Camerino (MC), ricompreso nell'ordinanza speciale n. 4 del 2021, ID 6636 «Restauro dell'edificio di via Varino Favorino n. 4-6, angolo via U. Betti n. 56, ex sede Banca delle Marche, da destinare a nuova sede della Biblioteca Valentiniana» - CUP E12C21000640001, è autorizzato un incremento del contributo pari a euro 4.588.800,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.



4. All'art. 1, comma 1, punto 6, dell'ordinanza speciale n. 4 del 2021, le parole «per un importo stimato di euro 2.511.200,00» sono sostituite dalle parole «per un importo di euro 7.100.000,00».

5. L'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 4 del 2021, è sostituito come segue:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 27.662.858,48. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, numeri 1), 2), 3), della presente ordinanza, di importo pari a euro 12.637.858,48, trova copertura quanto ad euro 11.028.466,72 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi come da importo stimato quantificata complessivamente in euro 1.609.391,76 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, numeri 4), 5), 6), 7) e 8) di importo stimato pari a euro 15.025.000,00, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 5.051.658,48 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026, è pari ad euro 1.553.929.025,04.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 9 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1010

26A02311

ORDINANZA 10 marzo 2026.

Modifiche all'articolo 1-bis dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021 relativo ai Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Visso. (Ordinanza speciale n. 147).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di



prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata»;

Vista l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021 *ex art.* 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, le disposizioni relative alla presentazione delle domande di contributo e alla concessione dello stesso, come disciplinate dai commi 1 e 3 dell'art. 1-*bis*;

Vista in particolare l'ordinanza speciale n. 78 del 13 maggio 2024 *ex art.* 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico. Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021», che ha introdotto l'art. 1-*bis* nell'ordinanza speciale n. 23 del 2021;

Considerato che il Comune di Visso ha comunicato, con nota acquisita al prot. CGRTS-0008860-A-2 marzo 2026, che nel territorio comunale risultano presenti fattispecie di concessione del contributo per la ricostruzione privata antecedenti all'emanazione delle disposizioni sopra richiamate e che, per tali interventi, è prevista l'ultimazione dei lavori nel breve periodo;

Considerato altresì lo stato di avanzamento degli interventi di mitigazione previsti nei soprarichiamati Comuni dell'Alto Nera, in particolare nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, come attestato dalla nota del sub Commissario ing. Gianluca Loffredo acquisita alla struttura commissaria con prot. CGRTS-0009155-A-3 marzo 2026;

Preso atto che, sulla base delle informazioni progettuali attualmente disponibili, è possibile valutare l'esclusione, in via generale, di interferenze tra gli interventi di mitigazione disciplinati dall'ordinanza speciale n. 23 del 2021 e taluni interventi di ricostruzione privata nei Comuni interessati;

Ritenuto di favorire il tempestivo rientro dei soggetti privati aventi titolo, nel rispetto delle disposizioni delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PAI, del principio

di non incremento dell'esposizione al rischio e in un'ottica di contenimento della spesa pubblica per il sostegno alla popolazione e al disagio abitativo, previa valutazione istruttoria attestante la compatibilità dell'intervento, per gli edifici privati non interferenti con le opere di mitigazione di cui all'ordinanza speciale n. 23 del 2021 e per i quali sia attuato un intervento conforme alle previsioni delle NTA del PAI, mediante concessione dell'agibilità anche in assenza del collaudo delle suddette opere di mitigazione;

Ritenuto altresì che, per gli interventi non conformi alle disposizioni delle NTA del PAI, l'amministrazione comunale possa concedere un'agibilità provvisoria, per un periodo massimo di trentasei mesi, subordinata all'adozione di specifiche misure di salvaguardia della vita umana, da attuarsi in funzione dei livelli di allerta per eventi meteorologici diramati dalla Protezione civile regionale;

Ritenuto di dover conseguentemente modificare l'art. 1-*bis* dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di non generare soluzioni di continuità nel completamento delle attività di ricostruzione nei territori oggetto della menzionata ordinanza speciale n. 23 del 2021, nonché l'esigenza di favorire quanto prima il rientro dei soggetti privati nei propri immobili evitando dubbi interpretativi nel rapporto tra i regimi di ricostruzione privata e la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1-bis dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021

1. L'art. 1-*bis* (Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico) dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021 è modificato come segue:

a) al comma 3, la parola «approvazione» è sostituita dalla parola «validazione»;

b) il comma 4 è riformulato come segue: «4. L'utilizzo e l'agibilità dell'immobile oggetto di ricostruzione privata, la cui tipologia d'intervento non risulti conforme con le disposizioni vigenti delle Norme tecniche attuative



del PAI, sono interdetti sino al collaudo delle opere di mitigazione relative alla specifica area di rischio in cui ricade l'immobile. La verifica della conformità dell'intervento di ricostruzione privata alle NTA del PAI è di stretta competenza dell'amministrazione comunale. Resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di concedere una agibilità provvisoria, condizionandola all'adozione di specifiche misure di salvaguardia della vita umana correlate al livello di allerta degli eventi meteorici da parte della Protezione civile regionale. La misura provvisoria di cui al precedente periodo resta efficace per un periodo massimo di trentasei mesi dal suo rilascio.»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di favorire il tempestivo rientro dei soggetti privati aventi titolo, è consentita la concessione dell'agibilità anche in assenza del collaudo delle opere di mitigazione di cui alla presente ordinanza per gli edifici non interferenti con le suddette opere di mitigazione, previa valutazione istruttoria dell'amministrazione comunale attestante la compatibilità dell'intervento con le disposizioni vigenti delle Norme tecniche attuative del PAI.»;

«4-ter. L'amministrazione comunale, ai fini del rilascio del nulla osta all'avvio dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione privata, verifica la compatibilità dell'attestato di cantierabilità dell'intervento privato, redatto dal progettista incaricato, con le opere previste nel progetto di mitigazione del rischio idrogeologico e con il relativo stato di avanzamento. In presenza di interferenze cantieristiche tra le opere di mitigazione e i singoli interventi di ricostruzione privata, l'amministrazione comunale provvede alla gestione preventiva delle medesime, subordinando la cantierabilità degli interventi privati al monitoraggio dello stato di attuazione dell'opera pubblica, al fine di evitare sovrapposizioni operative e criticità logistiche.».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 10 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1085

26A02312

ORDINANZA 10 marzo 2026.

Nuove disposizioni di semplificazione per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei Comuni di Force, Rotella e Sant'Angelo in Pontano. Modifiche all'ordinanza speciale n. 36 del 20 maggio 2022. (Ordinanza speciale n. 148).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza



a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Vista l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

Vista l'ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizioni delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022»;

Vista l'ordinanza speciale n. 36 del 20 maggio 2022, recante «Interventi di ricostruzione nei Comuni di Force, Rotella, Sant'Angelo in Pontano e disposizioni di modifica delle ordinanze speciali»;


Visto, in particolare, l'art. 7 (Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative), ai sensi del quale:

«1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le modalità semplificate di cui ai successivi commi e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori.

2. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Force, al soggetto attuatore:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;



c) per l'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici afferenti alla direzione lavori e la sicurezza relativo all'intervento sulla Chiesa di San Biagio è consentito l'accorpamento con le rispettive attività relative all'intervento sul palazzo comunale, di cui alla programmazione dell'ordinanza n. 109 del 2020, al fine di consentire l'esecuzione congiunta dei lavori.

3. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Rotella, al soggetto attuatore:

a) è consentito, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

b) è consentito operare in deroga ai regolamenti di polizia mortuaria, nei limiti di quanto necessario all'espletamento delle operazioni sopra descritte entro le tempistiche previste;

c) è consentita altresì l'occupazione temporanea di spazi in concessione ai privati.

4. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Sant'Angelo in Pontano, al soggetto attuatore:

a) è consentito, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) di consentire altresì l'occupazione temporanea di spazi di proprietà dei privati necessari ai fini dell'accantieramento.

5. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

6. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

7. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

8. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e più favorevoli.

9. Il soggetto attuatore, d'intesa con il *sub* Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

10. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

11. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

12. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

14. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.



15. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub* Commissario.»;

Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

Visto, in particolare, l'art. 1 («Semplificazioni procedurali per l'affidamento dei contratti»), comma 2-*bis*, introdotto dall'ordinanza speciale n. 91 del 27 dicembre 2024, ai sensi del quale:

«2-*bis*. Ai fini di cui al primo comma, i soggetti responsabili degli interventi di attuazione delle citate ordinanze, possono procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione.»;

Vista, altresì, l'ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025, recante «Approvazione del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della Regione Lazio»;

Visto, in particolare, l'art. 4 («Disposizioni acceleratorie e deroghe normative») il quale stabilisce, *inter alia*, che:

2. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere all'affidamento diretto: [...] (ii) dei contratti di lavori sino a un importo massimo di 400.000 euro, con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e fermo il rispetto del principio di rotazione»;

Considerato che non sussistono ragioni sostanziali per applicare un regime diversificato per le procedure da seguire per l'affidamento dei contratti di lavori per la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche inseriti nelle ordinanze nn. 109 del 2020, 129 del 2022, 137 del 2023 e 250 del 2025, rispetto a quelle previste per analoghi interventi ricompresi nell'ambito di applicazione dell'ordinanza speciale n. 36 del 2022 quanto ai Comuni di Force, Rotella e Sant'Angelo in Pontano;

Considerato che l'uniformazione delle previsioni applicative agevolerebbe e semplificherebbe l'operatività dei diversi soggetti attuatori e dello stesso Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;

Ritenuto, pertanto, nell'esercizio dei poteri di deroga prescritti dalla normativa vigente, di integrare di conseguenza l'articolato dell'ordinanza speciale n. 36 del 2022 introducendo una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 1, comma 2-*bis*, dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023 e dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 250 del 2025;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso

il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di implementare e accelerando, semplificando le procedure amministrative a monte, gli interventi di ricostruzione nelle realtà territoriali marchigiane oggetto dell'ordinanza speciale n. 36 del 2022;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 36 del 20 maggio 2022

1. Dopo l'art. 7 dell'ordinanza speciale n. 36 del 20 maggio 2022 è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-*bis* (*Ulteriore disposizioni di semplificazione per l'affidamento dei contratti di lavori pubblici*).

— 1. In alternativa a quanto previsto dal precedente articolo 7, i soggetti attuatori degli interventi possono procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione.».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 10 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 773

26A02313



ORDINANZA 10 marzo 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023, recante «Interventi in Comune di Cortino capoluogo e frazioni». (Ordinanza speciale n. 149).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189

del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;



b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023, recante «Interventi in Comune di Cortino capoluogo e frazioni» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che, al n. 1, prevede l'intervento di realizzazione di un'area per il deposito dei materiali nella frazione di Pagliaroli;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0048227-A-04/12/2025, con la quale l'Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati, comunica di aver espresso parere favorevole in merito alla congruità eco-

nomica della proposta progettuale presentata dal Comune di Cortino per l'intervento in questione, in aumento di euro 90.775,95 rispetto all'importo originario di euro 308.312,76, attestando che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle previste, nonché la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto derivante dall'insufficiente importo di programmazione, come descritto nella relazione istruttoria allegata alla determinazione USR n. 157 del 3 dicembre 2025 e l'indisponibilità di ulteriori risorse;

Dato atto che, come emerge dalla relazione illustrativa allegata alla citata ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023, sussiste la necessità di realizzare un'area per il deposito materiali per gestire la criticità principale della realizzabilità degli interventi, in ragione della conformazione morfologia del territorio e della caratteristica degli abitati, al fine di garantire una logistica adeguata allo svolgimento dei numerosi cantieri che interessano il territorio;

Ritenuto, pertanto, di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 90.775,95, in aumento rispetto all'importo di euro 308.312,76 programmato in ordinanza speciale n. 52 del 2023, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'ordinanza speciale n. 52 del 2023;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 1° marzo 2026, è pari ad euro 1.553.929.025,04 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 646.154.677,30;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del Comune di Cortino;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;



Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023. Incremento intervento «Pagliaroli - Area deposito materiali» nel Comune di Cortino.

1. Per l'intervento nel Comune di Cortino, di cui all'art. 1, comma 1, n. 1 dell'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023 «Interventi in Comune di Cortino capoluogo e frazioni», denominato «Area deposito materiali» - CUP: F35I23000210001, è autorizzato un incremento del contributo pari ad euro 90.775,95, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 52/2023.

2. All'art. 1, comma 1, n. 1 «Area deposito materiali» dell'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023 «Interventi in Comune di Cortino capoluogo e frazioni», l'importo è rideterminato, come da previsione di cui al comma 1, in euro 399.088,71.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 90.775,95, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026, è pari ad euro 1.553.929.025,04.

2. In ragione di quanto previsto al comma 1, l'art. 9 («Disposizioni finanziarie»), comma 1, dell'ordinanza speciale n. 52 del 2023 è sostituito dal seguente: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 14.364.816,41, di cui euro 1.253.794,64 già finanziati a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020 e i restanti euro 13.111.021,77, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza».

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai

sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 10 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 772

26A02314

ORDINANZA 10 marzo 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, avente per oggetto «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto». (Ordinanza speciale n. 150).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine del-



la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizioni delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;



Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante: «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto»;

Dato atto, in particolare, che la citata ordinanza speciale n. 40/2022 individua l'Ufficio speciale ricostruzione Marche (USR Marche) quale soggetto attuatore per gli interventi ivi disciplinati e prevede un finanziamento per la frazione Capodacqua pari ad euro 6.463.591,55 di cui euro 3.915.645,00 per interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, euro 682.496,65 per interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, euro 1.607.102,80 per interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, euro 150.000,00 per interventi di consolidamento dei dissesti interessanti il nucleo abitato - 1° stralcio, ed un finanziamento di euro 108.347,10 per «Acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni»;

Visti la richiesta di indizione della Conferenza dei servizi speciale, trasmessa dall'USR Marche per l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica-PFTE relativo agli interventi nella frazione Capodacqua e gli esiti della stessa, con acquisizione dei pareri e delle prescrizioni degli enti competenti;

Visto il parere di congruità economica espresso dalla Struttura commissariale sull'importo complessivo risultante dal Quadro tecnico economico del PFTE pari a euro 8.200.000,00, con evidenza del relativo incremento rispetto alle previsioni dell'ordinanza speciale n. 40/2022;

Vista la relazione istruttoria del *sub*-commissario sugli aumenti per la frazione di Capodacqua a valle della progettazione esecutiva (nota prot. CGRTS-0007881-A-24/02/2026), dalla quale emerge che, a valle della progettazione esecutiva e del recepimento delle prescrizioni, nonché dell'aggiornamento prezzi e degli approfondimenti tecnici, l'importo complessivo dell'intervento risulta pari a euro 10.300.000,00, con incremento di euro 2.100.000,00 rispetto al PFTE e con necessità di ricomprendere anche la componente IVA non contabilizzata nel QTE del PFTE per errore materiale;

Considerato che dalla citata relazione emerge che l'incremento registrato in fase PFTE è riconducibile, tra l'altro, all'adeguamento dei prezzi, alla definizione di soluzioni progettuali maggiormente idonee e all'attribuzione di rilevanza strategica alle opere, come rappresentato negli atti istruttori; l'incremento ulteriore in fase di progettazione esecutiva deriva principalmente dall'aggiornamento prezzi, dal recepimento delle prescrizioni e dagli approfondimenti tecnici conseguenti al passaggio dal PFTE all'esecutivo, nonché dalla necessità di includere correttamente l'IVA sui lavori e le somme a disposizione parametrata ai nuovi importi non contabilizzata nel quadro tecnico economico del PFTE per errore materiale;

Rilevato che, dalla citata relazione istruttoria, emerge che, in esito alla progettazione esecutiva ed anche in ragione delle prescrizioni fornite dai pareri espressi in Conferenza dei servizi speciale, nonché dell'aggiornamento prezzi e degli approfondimenti tecnici effettuati, è sorta la necessità di un ulteriore incremento pari ad euro 2.100.000,00, imputabile anche all'adeguamento prezzi associato all'aggiornamento delle voci di computo rispetto al nuovo prezzario regionale, con necessità di ricomprendere anche la componente IVA non contabilizzata nel quadro tecnico economico del PFTE per errore materiale;

Considerato che gli interventi nella frazione Capodacqua attengono alla messa in sicurezza e riconfigurazione morfologica dei suoli, al ripristino e realizzazione della viabilità, al rifacimento dei sottoservizi (reti idriche, fognarie, energia, illuminazione pubblica, gas e telecomunicazioni) nonché al consolidamento dei dissesti insistenti sul nucleo abitato, con finalità di ricostruzione pubblica essenziale e funzionale alla piena fruibilità dell'abitato e al rientro in sicurezza;

Ritenuto necessario, per assicurare la completa realizzazione degli interventi e la coerenza tra copertura finanziaria e quadro economico dell'opera, procedere all'incremento del finanziamento già disposto dall'ordinanza speciale n. 40/2022 per la frazione Capodacqua, fino alla concorrenza dell'importo complessivo risultante dal progetto esecutivo;

Ritenuto che l'incremento di risorse sia coerente con i presupposti e le finalità dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, in quanto strettamente funzionale alla conclusione dell'intervento ed alla rimozione di condizioni ostative al pieno ripristino dell'abitato;

Ritenuto, pertanto, di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 3.944.755,55, in aumento rispetto all'importo di euro 6.355.244,45 programmato per gli stessi interventi in ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, avente per oggetto «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto»;

Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 1° marzo 2026, è pari ad euro 1.553.929.025,04 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 646.154.677,30;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;



Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione della frazione di Capodacqua nel Comune di Arquata del Tronto;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifica dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022. Incremento del finanziamento per gli interventi di ripristino delle opere di urbanizzazione nella frazione Capodacqua - Comune di Arquata del Tronto

1. Per l'intervento nel Comune di Arquata del Tronto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*) dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» - CUP: F21I22000560005, è autorizzato un incremento del contributo pari ad euro 3.944.755,55, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 così distribuito:

interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio: importo aggiuntivo di euro 1.178.613,49 rispetto all'importo programmato di euro 3.915.645,00, per un importo complessivo aggiornato di euro 5.094.258,49;

interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio: importo aggiuntivo di euro 97.048,25 rispetto all'importo programmato di euro 682.496,65, per un importo complessivo aggiornato di euro 779.544,90;

interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio: importo aggiuntivo di euro 1.659.364,67 rispetto all'importo programmato di euro 1.607.102,80 per un importo per un importo complessivo aggiornato di euro 3.266.467,47;

interventi di consolidamento dei dissesti interessanti il nucleo abitato - 1° stralcio: importo aggiuntivo di euro 1.009.729,14 rispetto all'importo programmato di euro 150.000,00 per un importo complessivo aggiornato di euro 1.159.729,14.

2. In conseguenza dell'incremento, l'art. 1, comma 1, lettera *f*), della citata ordinanza speciale n. 40 del 2022 è sostituito dal seguente:

«*f*) in frazione di Capodacqua:

16) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 5.094.258,49;

17) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 779.544,90;

18) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 3.266.467,47;

19) Interventi di consolidamento dei dissesti interessanti il nucleo abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.159.729,14».

3. Resta invariato l'importo di euro 108.347,10 stanziato dall'art. 5, comma 1, lettera *f*), n. 28 della citata ordinanza speciale n. 40/2022, per l'acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 3.944.755,55, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026, è pari ad euro 1.553.929.025,04.

2. In ragione di quanto previsto dal precedente comma, l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, come modificato, da ultimo, con l'ordinanza n. 141 del 29 dicembre 2025, è così sostituito:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 55.317.092,01, di cui euro 54.539.075,91 per il ripristino di spazi pubblici e rete viaria, delle infrastrutture a rete e delle condizioni di sicurezza del territorio a seguito dei dissesti del tessuto urbano, nonché euro 778.016,10 per gli espropri, che trovano tutti copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati agli articoli 1 e 5 della presente ordinanza.»

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.


Roma, 10 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 809

26A02315



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 gennaio 2026.

Sisma Abruzzo - Programma di sviluppo del cratere sismico Restart 2. Approvazione e assegnazione di risorse per l'intervento «Assistenza tecnica». (Delibera n. 10/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;


Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Considerato che, ai sensi dell'art. 67-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, le «disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-*ter* a 67-*sexies*» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del



citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico, nonché la tabella E, che reca il rifinanziamento del citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, il comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dall'art. 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione *post*-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che prevede la destinazione — a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti — di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti complessivi di bilancio, a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese e che tale programma di sviluppo sia sottoposto a questo Comitato per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016) e, in particolare, la tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera *c*), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale: 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare l'art. 1, comma 406, il quale stabilisce che «le disposizioni di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 15, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77»;

Tenuto conto che, sulla base dei suddetti stanziamenti complessivi di bilancio per il periodo 2021-2035, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015, l'importo programmabile per le esigenze di sviluppo del territorio del cratere sismico della Regione Abruzzo, è pari a 110.000.000,00 euro;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, con cui è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di indirizzo con compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della ricerca, nel territorio del cratere sismico aquilano, composto da membri designati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, dalla Regione Abruzzo, dal Comune dell'Aquila, dal coordinamento dei comuni del cratere, dall'Ufficio speciale per la Città dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per i comuni del cratere, presieduto dal membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 49, recante «Sisma Regione Abruzzo - programma di sviluppo per l'area del cratere sismico - contenuti e quadro finanziario programmatico complessivo (legge n. 125/2015, art. 11, comma 12)», che approva il programma di sviluppo RE-START per il periodo 2016-2020, predisposto dalla Struttura di missione, con un ammontare di risorse attivabili pari a 219.664.000 euro, e individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici, la disciplina relativa



al monitoraggio, alla valutazione degli interventi e alla eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime;

Vista la delibera CIPESS n. 89 del 2021, che ha disposto, tra l'altro, in attuazione dell'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 32 del 2019, la riduzione, per un importo di 2.597.120 euro, del piano finanziario del programma RESTART, che è stato pertanto rideterminato in complessivi 217.066.880 euro;

Vista la delibera CIPESS n. 10 del 2025, recante «Sisma Abruzzo 2009. Approvazione del programma di sviluppo RESTART 2. Approvazione di nuovi interventi e assegnazione di risorse» che ha disposto l'approvazione del programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo per il periodo 2025-2027, denominato RESTART 2, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 110.000.000,00 euro, nonché l'approvazione, nell'ambito del medesimo programma, di otto interventi, contestualmente finanziati con assegnazione di risorse per un importo complessivo pari a 27.064.480,00 euro;

Visto il Piano finanziario del programma RESTART 2, allegato alla delibera CIPESS n. 10 del 2025;

Considerato che il programma RESTART 2 persegue le medesime finalità del programma RESTART, confermando le tipologie di intervento previste dall'art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015 e, in particolare: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese;

Considerato che in continuità con quanto già previsto per il programma RESTART approvato con la delibera CIPE n. 49 del 2016, il Comitato di indirizzo può approvare modifiche giustificate e motivate del piano finanziario, nel limite del 20 per cento, ad invarianza di spesa; ne consegue che qualsiasi variazione in aumento delle risorse destinate ad un'area di intervento dovrà essere compensata da una riduzione di eguale importo delle risorse assegnate ad un'altra area, nel limite complessivo della dotazione finanziaria del programma;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve, altresì, essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innova-

zione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita con nota prot. DIPE n. 352-A del 15 gennaio 2026, come modificata con nota acquisita al prot. DIPE n. 685 del 22 gennaio 2026, con la quale è stata trasmessa, con i relativi allegati, la proposta istruita dalla Struttura di missione, concernente l'assegnazione di un importo complessivo di 1.300.000,00 euro per l'intervento di «Assistenza tecnica» nell'ambito del programma di sviluppo RESTART 2, approvato con delibera CIPESS n. 10 del 2025, da attivare nel corso dell'anno 2026, a valere sulla dotazione assegnata alla priorità «Governance, monitoraggio e valutazione» del medesimo programma;

Considerato che l'assegnazione dell'importo di 1.300.000,00 euro trova copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziare dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (legge di bilancio 2021), di rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel limite del 4 per cento degli stanziamenti ivi previsti;

Preso atto dell'esito favorevole dell'istruttoria svolta dalla Struttura di missione e del parere favorevole del Comitato di indirizzo di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, espresso nella riunione del 21 ottobre 2025;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 920-P del 29 gennaio 2026, predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del segretario e del presidente del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per l'intervento «Assistenza tecnica» nell'ambito del programma RESTART 2.

1.1. È disposta l'assegnazione di un importo complessivo di 1.300.000,00 euro per l'intervento di «Assistenza tecnica» nell'ambito del programma di sviluppo RESTART 2 di cui alla delibera CIPESS n. 10 del 2025, da attivare nel corso dell'anno 2026, a valere sulla dotazione assegnata alla priorità «Governance, monitoraggio e valutazione».

1.2. Le risorse assegnate con la presente delibera, per un importo complessivo pari a 1.300.000,00 euro, trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziare dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, di rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel limite del 4 per cento degli stanziamenti ivi previsti.

2. Trasferimento delle risorse.

2.1. Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, alle amministrazioni titolari degli interventi a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalle stesse amministrazioni beneficiarie delle risorse. Le risorse assegnate potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

3. Monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'intervento.

3.1. Il monitoraggio dell'intervento è attuato dalla Struttura di missione nel rispetto delle responsabilità di rilevazione dei dati e della loro comunicazione ai sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, in coerenza con l'azione di monitoraggio già realizzata e in corso di realizzazione, secondo le modalità previste dalla delibera CIPESS n. 10 del 2025.


Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 616

26A02379



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, acido acetilsalicilico, «Rivaroxaban e Acido Acetilsalicilico Doc».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 138 del 27 aprile 2026

Codice pratica: DC/2025/118.

Procedura europea: n. SE/H/2761/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RIVAROXABAN E ACIDO ACETILSALICILICO DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Turati, 40 - 20121 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«2,5 mg/50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052629019 (in base 10) 1L63JV (in base 32);

«2,5 mg/50 mg capsule rigide» 196 (4x49) capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052629021 (in base 10) 1L63JX (in base 32);

«2,5 mg/50 mg capsule rigide» 56 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052629033 (in base 10) 1L63K9 (in base 32).

Principi attivi: rivaroxaban, acido acetilsalicilico.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

PharOS MT Ltd., HF62X, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Pharos Pharmaceutical Oriented Services Ltd., Lesvou Street End, Thesi Loggos, Industrial Zone, Metamorfossi, 144 52, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: angiologo, cardiologo, chirurgo vascolare, cardiocirurgo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.


Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro il 15 settembre 2027 e, a seguire, ogni trentasei mesi.

Successivamente, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7, della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3,



decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6 e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02287

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ivacaftor, «Ivacaftor Sun»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 139 del 27 aprile 2026

Codice pratica: DC/2024/296.

Procedura europea n.: NL/H/5891/001/DC:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IVACAF-TOR SUN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87 2132 JH, Hoofddorp, Paesi Bassi;

confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 051285017 (in base 10) IJX30T (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 051285029 (in base 10) IJX315 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» - 50 compresse in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 051285031 (in base 10) IJX317 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» - 56 compresse in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 051285043 (in base 10) IJX31M (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 051285056 (in base 10) IJX320 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» - 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR - A.I.C. n. 051285068 (in base 10) IJX32D (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» - 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR - A.I.C. n. 051285070 (in base 10) IJX32G (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» - 100 compresse in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 051285082 (in base 10) IJX32U (in base 32).

principio attivo: ivacaftor.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. - Polarisavenue 87, 2132JH Hoofddorp, Paesi Bassi;

Terapia S.A. - Strada Fabricii Nr 124, 400632 Cluj-Napoca, Cluj, Romania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposta sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri di cura della fibrosi cistica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.



Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 13 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02288

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di decitabina, «Decitabina Teva»

Estratto determina AAM/AIC n. 140/2026 del 27 aprile 2026

Codice pratica: DC/2024/480.

Procedura europea: n. NL/H/6163/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DECITABINA TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5 2031 GA, Haarlem, Paesi Bassi.

Confezione: «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051553016 (in base 10), 1K58RS (in base 32).

Principio attivo: decitabina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Sindan-Pharma SRL, 11 Ion Mihalache Ave., the 1st district, Bucarest 011171, Romania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051553016 (in base 10), 1K58RS (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051553016 (in base 10), 1K58RS (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura:

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02289



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gadobutrolo, «Gadovist».

Estratto determina AAM/PPA n. 249/2026 del 30 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS):

n.1 variazione di tipo II, C.I.4: aggiornamento degli stampati al fine di fornire le informazioni relative all'uso multi paziente per le specifiche presentazioni di GADOVIST (flaconcino da 30 ml, flacone da 65 ml), in conformità al *Written Advice* ricevuto da BfArM in data 9 luglio 2024.

Sono pertanto modificati i paragrafi 2, 4.2, 6.3 e 6.6 4.4 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Relativamente al medicinale GADOVIST (A.I.C. n. 034964) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n.: 034964104 - «1,0 MMOL/ml» flaconcino da 15 ml;

A.I.C. n.: 034964116 - «1,0 MMOL/ml» flaconcino da 30 ml;

A.I.C. n.: 034964128 - «1,0 MMOL/ml» flacone per infusione da 65 ml;

A.I.C. n.: 034964130 - «1,0 MMOL/ml» flaconcino da 7,5 ml;

A.I.C. n.: 034964229 - «1 MMOL/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 2 ml;

A.I.C. n.: 034964231 - «1 MMOL/ml soluzione iniettabile» 3 flaconcini in vetro da 2 ml;

A.I.C. n.: 034964460 - «1,0 MMOL/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro 7,5 ml;

A.I.C. n.: 034964472 - «1,0 MMOL/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro 15 ml confezione ospedaliera;

A.I.C. n.: 034964484 - «1,0 MMOL/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro 30 ml confezione ospedaliera;

A.I.C. n.: 034964496 - «1,0 MMOL/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi in vetro 65 ml confezione ospedaliera.

Codice pratica: VC2/2024/508.

Codice procedura europea: DE/H/xxxx/WS/1839.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., codice fiscale 05849130157, con sede legale e domicilio fiscale in - viale Certosa n. 130 - 20156 - Milano, MI, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02316

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atosiban, «Atosiban Ibisqus».

Estratto determina AAM/PPA n. 257/2026 del 30 aprile 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale ATOSIBAN IBISQUS nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate.

Confezione: «37,5 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 043131034 (base 10) 19484U (base 32).

Principio attivo: atosiban.

Codice di procedura: ES/H/XXXX/WS/159.

Codice pratica: C1B/2026/235.

Titolare A.I.C.: Ibigen S.r.l., codice fiscale 01879840120, con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT) Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02317

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brimonidina e timololo, «Combigan».

Estratto determina AAM/PPA n. 259/2026 del 30 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato di riferimento (RMS):

una variazione di tipo II, C.I.4: aggiornamento riassunto delle caratteristiche del prodotto per il paragrafo 4.8 (procedura DK/H/xxxx/WS/315) e per i paragrafi 3, 4.7, 6.1, 9 (adeguamento al QRD *template*). Minori correzioni editoriali. Modifiche nelle sezioni corrispondenti del foglio illustrativo e delle etichette,



relativamente al medicinale COMBIGAN (A.I.C. 037083), per le descritte forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 037083019 - «0,2% + 0,5% collirio, soluzione» flacone LDPE bianco da 5 ml;

A.I.C.: 037083021 - «0,2% + 0,5% collirio, soluzione» 3 flaconi LDPE bianchi da 5 ml.

Codice di procedura: DK/H/xxxx/WS/315.

Codice pratica: VC2/2025/32.

Titolare A.I.C.: Abbvie S.r.l., codice fiscale 02645920592, con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina, km 52, s.n. c., Camponerdi di Aprilia (LT), Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02318

Rettifica della determina IP n. 627 del 27 agosto 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilla».

Estratto determina IP n. 280 del 30 aprile 2026

È rettificata, nei termini che seguono la determina IP n. 627 del 27 agosto 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale SIBILLA 2 mg/0,03 mg FILMTABLETTEN 6x21 FILMTABLETTEN dalla Germania con numero di autorizzazione 8476,00,00, codice A.I.C. n. 046114029 (in base 10), 1CZ97F (in base 32) il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 230 del 1° ottobre 2019, ove riportato:

medicinale SIBILLA 2 MG/0,03 MG FILMTABLETTEN 6X21 FILMTABLETTEN dalla Germania con numero di autorizzazione 8476,00,00;

leggasi:

medicinale SIBILLA 2 MG/0,03 MG FILMTABLETTEN 6X21 FILMTABLETTEN dalla Germania con numero di autorizzazione 84746.00.00.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02319

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely»

Estratto determina IP n. 282 del 30 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ZOELY 2.5 mg/1.5 mg film-coated tablet, 84 tablets (72 active + 12 placebo) autorizzato dall'*European medicines agency* - EMA e identificato con n. EU/1/11/690/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione:

ZOELY - «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU)» - 3 x 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C. n.: 049590021 (in base 10) 1H9CS5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Compresse attive bianche rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2,5 mg di nomegestrolo acetato e 1,5 mg di estradiolo (come emiidrato)

Compresse placebo gialle rivestite con film: la compressa non contiene principi attivi.

Eccipienti: nucleo della compressa (compresse attive bianche rivestite con film e compresse placebo gialle rivestite con film) lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (E460), crospovidone (E1201), talco (E553B), magnesio stearato (E572), silice colloidale anidra rivestimento della compressa (compresse attive bianche rivestite con film) poli(vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco (E553B).

Rivestimento della compressa (compresse placebo gialle rivestite con film) poli(vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco (E553B), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido nero (E172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

ZOELY - «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/allu)» - 3 x 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C. n.: 049590021.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

ZOELY - «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU)» - 3 x 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C. n.: 049590021.

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-



nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02320

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Palexia»

Estratto determina AAM/PPA n. 221/2026 del 17 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito delle procedure approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

codice pratica VC2/2024/672;
procedura europea DE/H/xxxx/WS/1967.

Tipologia di variazione 3 x tipo II, C.I.4

Modifica dei riassunti delle caratteristiche del prodotto e fogli illustrativi; in aggiunta le modifiche anche alle etichette esterne ed interne per adeguamento al QRD *template* ultima versione, *Blue box* e correzione di errori materiali.

Modifiche apportate:

Modifica dei paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei paragrafi 2 e 3 del foglio illustrativo per l'introduzione delle informazioni concernenti gli «Obiettivi del trattamento e interruzione».

Modifica del testo esistente relativo alla «Tolleranza e disturbo da uso di oppioidi» nel paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Aggiornamento del paragrafo 4.9 con una nuova informazione.

Modifica del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo con una nuova interazione con anticolinergici / medicinali con attività anticolinergica. Modifica del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'allineamento con il testo *common*.

Modifiche editoriali: paragrafi 2 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto di «Palexia compresse a rilascio prolungato», paragrafo 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto di «Palexia compresse rivestite» e paragrafo 1 dei fogli illustrativi.

Per i riassunti delle caratteristiche del prodotto e fogli illustrativi ed etichette esterne di «Palexia soluzione orale», è stato sostituito termine «siringa» dosatrice con la *standard term* «pipetta» dosatrice.

Altre modifiche editoriali.

Codice pratica: C1A/2025/2951.

Procedura europea DE/H/xxxx/IA/1919/G.

tipo IA in n. C1.3. a

Procedura parallela PSUSA/00002849/202411 *Super-grouping*:

Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 4 del foglio illustrativo per introdurre la reazione avversa: «Dipendenza da sostanze d'abuso» per le formulazioni di tapentadolo al rilascio immediato. Descrizione della reazione avversa «Dipendenza da sostanze d'abuso» al paragrafo 4.8 per tutte le formulazioni.

Modifica del paragrafo 2 del foglio illustrativo per introdurre la *black box* con l'avvertenza relativa alla dipendenza/tossicodipendenza per tutte le formulazioni.

Modifica del paragrafo 5 del foglio illustrativo (condizioni di conservazione) per evitare misuso del medicinale.

Titolare A.I.C.: Grünenthal Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 16 – 20124 Milano (Italia), codice fiscale 04485620159.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02334

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tegretol»

Estratto determina AAM/PPA n. 222/2026 del 17 aprile 2026

Si autorizzano le seguenti variazioni:

variazione: tipo II C.I.4 - Adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo alla versione 3.3 del CCDS relativamente all'aggiunta di microcefalia e rischio di SGA in seguito all'esposizione al medicinale in gravidanza.

variazione: tipo II C.I.4 - Adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo alla versione 3.2 del CCDS relativamente alle limitazioni di impiego nei neonati. Modifiche editoriali minori.

Per il medicinale TEGRETOL A.I.C. n. 020602.

Codice pratiche: VN2/2024/172 - VN2/2024/216.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo 43 - 20154 Milano (Italia).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana



e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02335

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rybelsus»

Estratto determina IP n. 274 del 30 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale RYBELSUS 1,5 mg tablet - 30 tablets autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/20/1430/017, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB FARMA S.r.l., con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate.

Confezione: RYBELSUS 1,5 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052999012 (in base 10) 1LKDV4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 1,5, mg di semaglutide;

eccipienti: salcaprozato di sodio, magnesio stearato. Vedere anche il paragrafo 2, «Rybelsus contiene sodio».

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: RYBELSUS 1,5 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052999012.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: RYBELSUS 1,5 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052999012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02401

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ellaone»

Estratto determina IP n. 290 del 4 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ELLAONE 30 MG FILM-COATED TABLET 1 TABLET autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/09/522/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Istituto Farmaceutico Toscano - I.F.T. con sede legale in via Arturo Toscanini 12 50127 Firenze.

Confezione: ELLAONE 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALL) - 1 compressa.

Codice A.I.C.: 052998010 (in base 10) 1LKCVU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ulipristal acetato 30 milligrammi.

Eccipienti: lattosio monoidrato, povidone, croscarmellosio sodico, magnesio stearato

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ELLAONE 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALL) - 1 compressa.

Codice A.I.C.: 052998010.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ELLAONE 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALL) - 1 compressa.


Codice A.I.C.: 052998010.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02402

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Approvazione della delibera n. 153 del 15 aprile 2026: Bando tipo n. 2/2026 - Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 15 aprile 2026, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 153 del 15 aprile 2026: Bando tipo n. 2/2026 - Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La delibera e la domanda di partecipazione tipo sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente *link*: <https://www.anticorruzione.it/-/del.153-15.04.2026-bando.tipo-n.2-2026>

26A02403

Approvazione della delibera n. 148 del 1° aprile 2026: «Approvazione delle modifiche e integrazioni apportate allo “Schema di bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209” a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026, dell'entrata in vigore della legge n. 132 del 23 settembre 2025 in tema di intelligenza artificiale e della progressiva applicabilità del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)».

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 1° aprile 2026, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 148 del 1° aprile 2026 «Approvazione delle modifiche e integrazioni apportate allo “Schema di bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209” a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026, dell'entrata in vigore della legge n. 132 del 23 settembre 2025 in tema di intelligenza artificiale e della progressiva applicabilità del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)».

La delibera e il testo consolidato sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente *link*: <https://www.anticorruzione.it/-/bando.tipo.n.1.2023-agg.2026>

26A02404

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le annualità 2026-2027-2028.

Si comunica che sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> - contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 1° aprile 2026 di assegnazione delle risorse di cui art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le annualità 2026-2027-2028, corredato degli allegati 1 e 2.

26A02380

MINISTERO DELLA DIFESA

**Concessione della croce d'oro al merito
dell'Arma dei carabinieri**

Con decreto ministeriale n. 881 datato 6 maggio 2026 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri al Luogotenente Carica speciale Armin Zoggeler, nato il 4 gennaio 1974 a Merano/Merano (BZ), con la seguente motivazione:

«Direttore tecnico della Nazionale italiana di slittino, già pluricampione olimpico e mondiale, dimostrando profonda competenza tecnica, acute capacità strategiche ed eccellenti doti di *leadership*, coordinava sapientemente gli atleti della Nazionale nel corso delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026, conducendoli alla conquista di quattro medaglie d'oro e sette medaglie di bronzo nelle varie specialità dello slittino, contribuendo significativamente a elevare il prestigio dell'Arma dei carabinieri e della Nazionale italiana in Italia e all'estero». Territorio italiano ed estero, 1° giugno 2015 - 22 febbraio 2026.

Con decreto ministeriale n. 882 datato 6 maggio 2026 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri al Maresciallo Federica Brignone, nata il 14 luglio 1990 a Milano, con la seguente motivazione:

«Militare atleta del Centro sportivo carabinieri, già distintosi in competizioni internazionali di altissimo livello, dando ulteriore prova di eccezionali qualità sportive e spiccato temperamento agonistico, nel corso delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026 conquistava due medaglie d'oro nello sci alpino, nelle specialità “super gigante donne” e “slalom gigante donne”, contribuendo significativamente a elevare il prestigio dell'Arma dei Carabinieri in Italia e all'estero». Territorio italiano ed estero, 1° dicembre 2007 - 22 febbraio 2026.


26A02405

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1432 datato 27 aprile 2026 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito al Grad. Ca. Moioli Michela, nata il 17 luglio 1995 ad Alzano Lombardo (BG), con la seguente motivazione:

«Atleta militare dalle prestigiosissime abilità sportive e agonistiche, il Grad. Ca. Moioli, vestendo i colori della squadra nazionale, si è distinta in numerose competizioni italiane, europee e mondiali di *Snowboard*, tra cui meritano specifica menzione le quattro medaglie olimpiche nella specialità “Cross”, di cui una d'oro, due d'argento e una di bronzo. Graduatà sorretta da inesauribile passione, ha perseguito e raggiunto i più alti obiettivi sportivi, imponendosi quale chiara testimonianza di ferrea determinazione e autentica disciplina forgiata nel rigore militare. Con la sua opera e gli esaltanti traguardi conseguiti, ha contribuito a conferire lustro all'Esercito Italiano, suscitando ammirazione e spirito di emulazione». Italia ed estero, 2013 - 2026.

26A02406



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 444/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 17 ottobre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0005083/PIND-L-140 del 30 aprile 2026 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 444/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 17 ottobre 2025, concernente la maggiore rivalutazione dei montanti previdenziali degli iscritti, per l'anno 2022.

26A02365

Approvazione della delibera n. 29179/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 23 luglio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0004828/ING-L-253 del 27 aprile 2026, è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 29179/25, adottata dal consiglio di amministrazione della INARCAS-SA in data 23 luglio 2025, concernente la determinazione del reddito medio biennale 2022-2023 per il riconoscimento del diritto alla contribuzione ridotta per i redditi prodotti nell'anno 2025, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento generale di previdenza (RGP).

26A02366

Approvazione delle modifiche al regolamento di attuazione allo statuto adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari con delibera n. 8/IIAN in data 30 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0004826/VET-L-131 del 27 aprile 2026 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche all'art. 21, comma 7, del regolamento di attuazione allo statuto, adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'ENPAV con delibera n. 8/IIAN in data 30 novembre 2025.

26A02367

Approvazione della delibera n. 29178/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 23 luglio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0004827/ING-L-252 del 27 aprile 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 29178/25 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCAS-SA in data 23 luglio 2025, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali, per l'anno 2025.

26A02368

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Dopo di Noi società cooperativa sociale», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(Omissis);

Decreta:

1) (Omissis), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Dopo di Noi società cooperativa sociale», con sede a Bolzano (BZ) - via Galilei n. 2/E - (C.F. 03209070212) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 29 aprile 2026

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

26A02369

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-111) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 1 5 *

€ 1,00

